



Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Mirko Buratti

Giudice

Dott. Federico Rolfi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

IL CASO.it

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione di fallimento rubricato al n. 304/2009 R. Fall. e promosso con ricorso depositato in data 14 ottobre 2009

DA

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza

NEI CONFRONTI DI

B [redacted] s.r.l., con sede in [redacted], via [redacted], n. [redacted] - C.F. [redacted], elettivamente domiciliata a Cologno Monzese, piazza [redacted], n. [redacted], presso lo studio dell'avv. L. [redacted] A. [redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti C. [redacted] E. [redacted] del Foro di Milano, e F. [redacted] C. [redacted] del Foro di Busto Arsizio, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Il Tribunale

rilevato che:

- con ricorso in data 14 ottobre 2009 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza ha chiesto dichiararsi il Fallimento della B [redacted] s.r.l.;
- con comparsa in data 10 novembre 2009 la B [redacted] s.r.l., contestando la irreversibilità del proprio stato di difficoltà economica, ha provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta ed ha palesato la propria intenzione di attivare la procedura di ammissione al concordato preventivo;
- all'udienza del 17 novembre 2009 i legali della resistente hanno chiesto concedersi un rinvio di trenta giorni per la predisposizione della proposta di concordato ed il Pubblico Ministero non si è opposto;
- con ricorso in data 18 novembre 2009 la B [redacted] s.r.l., premesso che il creditore Equitalia - Esatri aveva promosso esecuzione ex art. 72 bis d.p.r. 602/73, pignorando le somme dovute dal terzo Cassa di Risparmio [redacted] e lamentando che tale misura, impedendo alla stessa B [redacted] s.r.l. di procedere ai pagamenti di dipendenti e fornitori rischiava di arrecare nocumento irreversibile, ha chiesto che il Tribunale disponesse la sospensione della procedura esecutiva;

ritenuto, quanto all'istanza di concessione di termine, che sussistano elementi per accogliere l'istanza, riservandosi il tribunale, allo scadere del termine, ogni ulteriore valutazione e decisione;

osservato, quanto all'istanza ex art. 15 L.F.:

- l'istanza, nella impostazione originaria della ricorrente, risulta non pienamente condivisibile, in quanto con essa la B [redacted] s.r.l. mira ad anticipare gli effetti

R



conservativi connessi alla presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo ex art. 168 L.F.;

IL CASO.it

- una simile impostazione appare non corretta, in quanto finisce per attribuire alle misure urgenti ex art. 15, comma 8, L.F. una funzione diversa da quella per cui la norma è stata concepita, e cioè quella di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell'impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza, non apparendo conseguentemente possibile che tali misure vengano ad essere utilizzate per anticipare *extra ordinem* gli effetti conservativi connessi alla instaurazione di altre procedure concorsuali "minori", peraltro ricondotti dalle norme di legge specifiche (ad esempio, nel caso di specie, proprio l'art. 168 L.F.) ad altri specifici incumbenti;
- dunque la misura urgente ex art. 15 L.F. è e deve essere - tra le altre ipotesi - una misura finalizzata e giustificata dalla conservazione dell'integrità aziendale nell'ottica dell'istanza di fallimento, allo scopo di evitare che i tempi connessi all'esame di tale istanza (e la pendenza dell'istanza medesima) provochino artificiosamente un collassamento della gestione aziendale riconducibile ad un fattore non economico (la procedura prefallimentare, appunto);
- ritiene, quindi, il Collegio, in ciò discostandosi dal precedente del tribunale di Busto Arsizio prodotto dalla ricorrente, di dover esaminare l'istanza solo sotto il profilo della ricaduta che essa potrebbe avere su una ipotetica declaratoria di fallimento;
- da questo punto di vista, tuttavia, appare effettivamente sussistente un'esigenza di congelamento della situazione, dal momento che il blocco dei conti correnti ed i pagamenti in favore di Equitalia - Esatri, non solo potrebbero integrare gli estremi di una violazione della *par condicio*, ma, deteriorando ulteriormente le condizioni economiche e finanziarie dell'azienda, potrebbero di fatto portare ad un significativo deprezzamento della medesima, precludendo o riducendo la possibilità di un successivo esercizio temporaneo o di un affitto a terzi; tali ricadute integrano sicuramente gli estremi di quel pericolo di danno irreversibile che giustifica l'emissione di una misura conservativa urgente;
- quanto al contenuto del provvedimento conservativo, rammenta il tribunale che la dottrina chiamata a commentare la nuova disposizione ha ritenuto che le misure urgenti abbiano carattere atipico e possano quindi avere il tenore concreto più vario, purché finalizzato alla conservazione dell'azienda e non all'anticipazione degli effetti del fallimento;
- anche qui discostandosi dal provvedimento del Tribunale di Busto, non ritiene il Tribunale che possa disporsi la sospensione della procedura esecutiva, in quanto tale potere è da ritenersi devoluto al Giudice dell'Esecuzione e tale questo Tribunale non è, almeno sino al momento in cui sarà aperta la super-procedura esecutiva in cui si sostanzia il Fallimento e potrà attivarsi il rimedio di cui all'art. 51 L.F.;
- appare, invece, possibile assicurare gli effetti conservativi, da un lato esonerando temporaneamente il terzo pignorato dall'obbligo di pagamento in favore del pignorante e di conservazione e custodia delle somme pignorate, che gli impedirebbe di far utilizzare alla resistente i conti pignorati per far fronte ai necessari pagamenti, e, dall'altro lato (anche allo scopo di evitare condotte distrattive o dissipatorie) rimettendo la gestione del conto ad un organo terzo - un Gestore - che proceda ad impartire gli ordini di pagamento che siano essenziali ed imprescindibili per il funzionamento temporaneo dell'attività di impresa;

IL CASO.it

- il presente provvedimento viene adottato *inaudita altera parte* e pertanto appare necessaria la successiva convocazione delle parti controinteressate (creditore pignorante e

Q



terzo pignorato) ai sensi dell'art. 669-*sexies* c.p.c. per la conferma, revoca o modifica del provvedimento;

P.Q.M.

IL CASO.it

- 1) concede termine sino al 18 dicembre 2009 per la presentazione della istanza di ammissione al concordato;
- 2) ordina *in audita altera parte* alla terza pignorata Cassa di Risparmio [redacted] a) di sospendere i pagamenti in favore di Equitalia - Esatri di cui al pignoramento di crediti notificato in data 28 ottobre 2009; b) di dare esecuzione ai pagamenti ed alle ulteriori disposizioni impartite in nome e per conto della B [redacted] s.r.l. sui conti pignorati, subordinatamente alla presenza sulle medesime della firma del Gestore dott. I [redacted];
- 3) nomina quale Gestore dei conti pignorati il dott. I [redacted], con studio in Milano, via [redacted], n. [redacted] - fax [redacted], disponendo che il medesimo proceda ad impiegare il conto per l'effettuazione delle sole operazioni che appaiono imprescindibili per assicurare il temporaneo funzionamento dell'impresa (solo esemplificativamente: pagamento stipendi; pagamento fornitori servizi essenziali e materie prime);
- 4) assegna alla B [redacted] s.r.l. termine sino al 25 novembre 2009 per la notifica di copia del presente provvedimento ad Equitalia Esatri S.p.A. ed alla terza pignorata Cassa di Risparmio [redacted];
- 5) fissa innanzi a sé udienza per la conferma, revoca o modifica del presente provvedimento per la data del 1 dicembre 2009, ore 16.30;
- 6) dispone che il presente provvedimento sia comunicato a mezzo fax al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza ed ai legali della società avv.ti E [redacted] ([redacted]) e C [redacted] ([redacted]); al dott. I [redacted] ([redacted]).

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 novembre 2009.

Il Giudice estensore
Dott. Federico Rolfi

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

